

N. R.G. 481/2018



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale ordinario di Venezia  
Sezione Specializzata in materia di impresa

In persona dei magistrati

Dott. Guzzo Liliana presidente relatore ed estensore

Dott. Boccuni Luca giudice

Dott. Torresan Lisa giudice

Nella causa RG 481/18

tra

**Mario Gerin, Valentina Gerin, Giorgia Gerin e NVG sas di Gerin Mario & c**

assistiti e difesi, giusta procura in atti, dagli avv. Angelo Pizzato e Stefania Lazzarotto con domicilio eletto presso lo studio del primo

e

**Elio Bordignon**

Assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. e dom Pierluigi Ronzani

### Conclusioni

**Mario Gerin, Valentina Gerin, Giorgia Gerin e NVG sas di Gerin Mario & c**

a) rigettare le domande svolte dal terzo chiamato sig. Elio Bordignon, perché prive di fondamento in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;

b) nella denegata ipotesi in cui tali domande dovessero trovare ingresso, ridurre l'importo risarcitorio richiesto dal sig. Elio Bordignon a quello che il Decidente riterrà equo in base alle risultanze di causa ed alle norme vigenti;

**in ogni caso**

c) condannare il sig. Elio Bordignon, a garantire e/o manlevare e/o tenere indenne e/o risarcire agli odierni convenuti di quanto dagli stessi corrisposto al fallimento attore, per i motivi esposti in atti, nella misura che riterrà di giustizia;

h) condannare il sig. Elio Bordignon all'integrale rifusione in favore dei convenuti di spese, diritti ed onorari di causa;

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modificate eventualmente formulate dal sig. Elio Bordignon.



**Bordignon Elio**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

**In via principale nel merito:** respingersi tutte le domande svolte dai convenuti Gerin Mario, Gerin Valentina, Gerin Giorgia nonché NVG Sas di Gerin Mario e C. nei confronti di Bordignon Elio.

**In via riconvenzionale:** accertato che il signor Gerin Mario è stato l'amministratore di fatto della società Arti Grafiche Bassano, condannare quest'ultimo al ristoro dei danni patiti dal signor Bordignon Elio che si quantificano nella somma di euro 425.200,00 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

**In via istruttoria:** si insiste per tutte le istanze istruttorie formulate dal convenuto Bordignon Elio e non accolte, insistendosi altresì affinché il C.T.U. nominato provveda a depositare la consulenza tecnica.

Con rifusione integrale delle spese di lite ed ogni altro onere accessorio.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il Fallimento Arti Grafiche Bassano srl ha convenuto in giudizio Mario Gerin, Valentina Gerin, Giorgia Gerin e NVG sas di Gerin Mario & c. il primo quale amministratore di fatto della società Arti Grafiche Bassano srl in liquidazione, Valentina Gerin e Giorgia Gerin quali amministratrici di diritto della stessa nonché queste ultime oltre ad NVG sas di Gerin Mario & c. anche quali soci della società, responsabili ex art 2476 settimo comma c.c..

Il Fallimento ha esposto che la società costituita nel 2007 era stata messa in liquidazione il 7.10.2013 ed era poi stata dichiarata fallita il 6 maggio 2014.

All'atto della costituzione la compagine sociale era composta per quota del 99% da Bordignon Elio e per quota dell'1% da Gerin Valentina, figlia di Gerin Mario.

Con atto di cessione di quote del 28.12. 2010 era stata modificata la compagine sociale, avendo Bordignon Elio ceduto parte delle sue quote e rimanendo socio al 25 % mentre la restante compagine era costituita da Valentina Gerin, Giorgia Gerin e NVG sas di Gerin Mario & c. , ciascuno per il 25%.

Bordignon Elio era stato Amministratore unico della società dalla sua costituzione sino al 10.1.2011; dal 11.1.2011 la società era stata poi gestita da un Cda di cui lo stesso Bordignon Elio era presidente mentre Gerin Valentina e Giorgia avevano assunto la carica di consigliere; il Cda era rimasto in carica fino alla messa in liquidazione della società il 7.10.2013.

In sintesi sono state addebitate dal Fallimento al qualificato amministratore di fatto Gerin Mario e alle due amministratrici di diritto le seguenti condotte illecite:



- 1) mancata adozione dei provvedimenti necessari ex artt. 2482-bis, 2482-ter e 2482, comma primo, n. 3 c.c. avendo la società perso il capitale sociale ancora nel 2008 e non risultando ripristinato il capitale sociale nel minimo di legge neppure nel 2011;
- 2) violazione dell'obbligo di gestione conservativa della società al verificarsi della causa di scioglimento ex art 2484 comma primo n.4 c.c
- 3) l'aver agito in conflitto di interessi causando danno e ciò
  - a) nel porre in essere la operazione di cessione della partecipazione della società in Repro Grafica s.as. il 28.12.2010
  - b) nell'effettuare la estinzione anticipata di debiti finanziari verso istituti di credito nel 2011
  - c) nel rimborsare ai soci gli apporti finanziari nel 2011
  - d) nell'effettuare la sistematica cessione di beni strumentali nel periodo dal 18.4.2013
  - e) nei pagamenti per canoni di locazione di immobile e macchinari in assenza di regolare documentazione ed in presenza di stato di crisi di Arti Grafiche Bassano s.r.l.

Il Fallimento ha anche allegato la responsabilità degli amministratori di fatto e diritto per aggravamento del dissesto causato per aver ritardato la richiesta di fallimento nonostante fosse manifesta la insolvenza della società sin dal 2008 e ciò per favorire altra società ovvero Repro Grafica.

Il Fallimento oltre ad aver prospettato la sussistenza della responsabilità di Gerin Mario per tutti gli addebiti essendo stato egli amministratore di fatto della società di Arti Grafiche Bassano s.r.l. e di Valentina e Giorgia Gerin quali componenti del cda della società ha altresì invocato la responsabilità di Valentina e Giorgia Gerin e di NVG sas di Gerin Mario & C. anche quali soci ex art 2476 settimo comma c.c.. (ora ottavo comma cc.) Ha anche dato atto di non aver citato in giudizio l'altro amministratore Elio Bordignon *"in considerazione della limitata consistenza del patrimonio personale dello stesso, della sua rilevante esposizione debitoria verso i creditori della società e del fatto che lo stesso risulti già destinatario di diversi pignoramenti che hanno colpito financo il quinto della sua modesta pensione di vecchiaia"*..

Mario Gerin, Valentina Gerin e Giorgia Gerin ed NVG sas si sono costituiti in giudizio con unica comparsa di costituzione ed hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva del Fallimento con riferimento all'azione di responsabilità dei creditori sociali ed eccepito la prescrizione delle domande di risarcimento del danno azionate a titolo di responsabilità dei soci; hanno altresì contestato nel merito il ruolo di amministratore di



fatto di Gerin Mario e in ogni caso contestato tutti i singoli addebiti ad essi ascritti.

Hanno altresì chiesto ed ottenuto il differimento di udienza per la chiamata in causa di Elio Bordignon. Sul punto hanno esposto che la società era stata amministrata dal Bordignon in qualità di amministratore unico dalla sua costituzione sino al 11.01.2011; successivamente al mutamento della compagine sociale egli aveva comunque ricoperto la carica di presidente del Cda e di amministratore delegato con attribuzione di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; si trattava di soggetto che era altresì stato socio della società per tutta la vita della stessa. Hanno formulato nei suoi confronti le seguente conclusioni: *“condannare il sig Elio Bordignon a garantire e/o manlevare e/o tenere indenne e/o risarcire agli odierni convenuti di quanto gli stessi dovessero esser condannati a corrispondere al Fallimento attore per i motivi esposti in premessa”*

Bordignon Elio si è costituito contestando quanto dedotto dai convenuti in ordine alla sua responsabilità; ha dato conto delle vicende attinenti la costituzione della società Arti Grafiche Bassano srl affermando che essa era stata costituita in forza degli impegni che il convenuto Gerin Mario aveva dichiarato di volersi assumere: secondo gli accordi presi Gerin Mario avrebbe dovuto occuparsi dell'amministrazione della predetta società, nonché dei rapporti con le banche e del reperimento di somme necessarie a liquidare tal Longo S.p.a. da altra società di cui era socio il Bordignon., In seno ad Arti Grafiche il Bordignon avrebbe dovuto solo occuparsi dei rapporti con i clienti e ciò egli aveva fatto nel mentre Gerin Mario aveva svolto le funzioni di amministratore di fatto: in tale veste quest'ultimo aveva imposto al Bordignon le proprie decisioni in ordine all'amministrazione della società Arti Grafiche ed aveva anche convinto il Bordignon a versare in favore di Arti Grafiche, per ripianare le perdite, quanto il Bordignon aveva ricavato da una cessione di quota di altra società.

Ha affermato che aveva effettuato il versamento della somma di € 425.200,00 in Arti Grafiche proprio per ripianare la esposizione debitoria in cui versava la società ma il versamento era risultato inutile posto che Gerin Mario unitamente alle altre amministratrici aveva invece condotto al fallimento la società.

Ha affermato di aver ripetutamente invitato gli altri soci a ripianare il deficit con il versamento delle somme necessarie; ha affermato di non aver effettuato alcuna operazione economico finanziaria di quelle contestate, di non aver aggravato in nessun modo lo stato di difficoltà della società, per cui la responsabilità della mala gestione, doveva essere attribuita esclusivamente al sig. Mario Gerin ed a Valentina e Giorgia Gerin, i quali avevano svolto effettivamente e continuativamente le funzioni di amministratori.



Ha chiesto il rigetto delle avverse domand . In via riconvenzionale ha chiesto che, accertato che Mario Gerin era stato l'amministratore di fatto della società Arti Grafiche, egli venisse condannato al ristoro dei danni patiti da Elio Bordignon quantificati nella somma di euro 425.200,00, o nella maggior minor somma ritenuta di giustizia

E' stato concesso il termine per memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c..

I convenuti hanno replicato alle difese e alla domanda riconvenzionale del Bordignon osservando che quest'ultimo aveva invece svolto il suo ruolo di amministratore della società (di cui peraltro originariamente deteneva ben il 99% delle quote) ed altresì osservando che il versamento dell'importo indicato dal Bordignon nelle casse sociali era avvenuto in forza di obbligo che egli si era assunto con la cessione di quote del 28.12.2010, all'esito della quale egli aveva ridotto la sua partecipazione sociale: nell'atto di cessione di quote era stato infatti previsto all'art 12, con clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento, che il Bordignon provvedesse a ripianare le perdite della società per € 440.000,00.

In corso di causa è stata svolta istruttoria orale.

All'esito il Fallimento all'esito ha chiesto ed l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo che è stato autorizzato nei confronti di Gerin Mario, Gerin Valentina e Gerin Giorgia fino a concorrenza di € 240.000,00 per capitale interessi e spese.

A verbale d'udienza del 26.1.2022 il Fallimento ed i convenuti premesso di aver raggiunto una intesa transattiva e premesso che essa era stata adempiuta, hanno reciprocamente rinunciato agli atti ed accettato la rinuncia e dato altresì atto di accordo per la compensazione delle spese di lite; il giudice ha dichiarato estinto il relativo giudizio e disposto la separazione del giudizio estinto dal giudizio relativo al rapporto processuale tra Mario Gerin, Valentina Gerin, Giorgia, Gerin e NVG sas di Gerin Mario & C nei confronti di Elio Bordignon; fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Espletato l' incombente sulle conclusioni delle parti trascritte in premessa la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art 190 cpc

\*\*\*

La domanda di condanna degli originari convenuti verso Elio Bordignon, *“a garantire e/o manlevare e/o tenere indenne e/o risarcire agli odierni convenuti di quanto dagli stessi corrisposto al fallimento attore, per i motivi esposti in atti, nella misura che riterrà di giustizia”* va rigettata.

Per consolidata giurisprudenza *“La responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società ha natura solidale, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., e tale vincolo sussiste - tanto quando la responsabilità sia contrattuale, quanto ove essa sia extracontrattuale - anche se l'evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna*



delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto col danneggiato, la diversa valenza causale. Pertanto, in caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l'art. 1304, primo comma, cod. civ. si applica soltanto se la transazione abbia riguardato l'intero debito solidale, mentre, laddove l'oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, la norma resta inapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell'importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota.» (v. ex plurimis Cass ord n. 2598 del 24.9.2021 v anche Cass. n.16050 del 08/07/2009).

In forza di quanto sopra inoltre, quando la transazione avviene per la quota del condebitore - producendosi lo scioglimento del vincolo solidale ed operando la transazione solo per la quota del transigente e non per la quota di debito degli altri condebitori - nulla a titolo di regresso, garanzia o manleva ecc il condebitore non transigente è tenuto a corrispondere al transigente.

Nel caso di specie i convenuti hanno affermato a verbale d'udienza di aver corrisposto al Fallimento attore in via transattiva la somma di € 185.000,00 ma null'altro hanno specificato, né è stata prodotta in giudizio la relativa transazione: non essendovi prova che la transazione abbia effettivamente riguardato l'intero debito solidale le domande verso il Bordignon non possono che esser rigettate.

Anche la domanda riconvenzionale del Bordignon va rigettata.

Va osservato che una volta intervenuto il Fallimento spetta solo a quest'ultimo agire verso l'amministratore per *mala gestio* con l'azione ex art 146 lf che assorbe sia l'"azione sociale" sia quella dei "creditori sociali". Residua solo la diversa azione individuale per danno "diretto" del terzo ex art 2476 VI (ora VII) comma c.c. ma detta azione, extracontrattuale, postula un illecito dell'amministratore che anziché produrre un danno alla società e al suo patrimonio sociale ed indirettamente al terzo che su detto patrimonio sociale avrebbe dovuto contare, è causalmente idoneo ad incidere in via immediata e diretta sul patrimonio del terzo senza "passare" per la riduzione del patrimonio della società.

Il Bordignon ha effettuato il versamento dell'importo di cui trattasi alla società in forza dell'obbligo assunto in tal senso nel contratto di cessione di quote del 28.12.2010 con gli acquirenti delle sue quote; in detto contratto si era infatti obbligato a ripianare le perdite della società per l'importo di € 440.000,00.

Egli ha dedotto che ciò rileva ai fini dell'illecito produttivo di danno non sarebbe ex se il fatto del versamento (e del resto il versamento è avvenuto in adempimento di un vero



e proprio obbligo assunto dal Bordignon verso i cessionari delle sue quote) bensì il fatto che la somma fu erogata alla Arti Grafiche affinché fosse utilizzata per ripianare la cospicua esposizione debitoria in cui versava la Società e del fatto che ciò non era avvenuto, avendo il Gerin Mario portato la società al Fallimento: di qui il vantato diritto al risarcimento del danno.

Detta prospettazione (a tacer del fatto un amministratore di diritto non è esonerato da responsabilità per il fatto di aver consentito ad altri di gestire la società stessa) non consente neppure in astratto di fondare una azione ex art 2476 VI comma cc. (ora VII comma) posto che con tutta evidenza non è prospettato un illecito produttivo di danno immediato e diretto al Bordignon ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2476 VI (ora VII) comma c.c. bensì una pretesa mala gestio di Gerin Mario nel gestire l'importo de quo che avrebbe dovuto esser destinato a saldare debiti della società, e dunque mala gestio produttiva di danno per la società e/o per il ceto creditorio (tanto che la mala gestio è stata indicata dal medesimo Bordignon come causativa del fallimento) e solo di riflesso e non dunque in via immediata e diretta foriera di pregiudizio per il Bordignon medesimo, il quale non ha con tutta evidenza legittimazione ad agire contro il preteso "infedele" amministratore di fatto stante l'intervenuto fallimento della società e la legittimazione ad agire sul punto del solo Fallimento medesimo.

Le spese di lite atteso l'esito del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti

### **P.Q.M.**

Il Tribunale

definitivamente pronunciando

- 1) rigetta le domande svolte da Mario Gerin, Valentina Gerin, Giorgia Gerin e NVG sas di Gerin Mario & c verso Bordignon Elio
- 2) rigetta la domanda riconvenzionale di Bordignon Elio
- 3) compensa le spese di lite

Deciso in Venezia il 8.2.2023

La presidente rel ed est

Dott. Liliana Guzzo

